



COMUNE DI SCORDIA
Città Metropolitana di Catania
Area 1 – Servizio Socio Assistenziale

CAPITOLATO D'ONERI

per la gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di accoglienza integrata (SAI) per n. 35 minori stranieri non accompagnati per il periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2025. D.M. 18 novembre 2019. CUP H41H21000000001 - CIG 9273089B1D.

Art. 1

Oggetto del servizio

Il presente capitolato speciale d'appalto, di seguito CSA, disciplina il contratto per il servizio di gestione, ai sensi del Decreto 18-11-2019, di un programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di accoglienza integrata (SAI) per n. 35 minori stranieri non accompagnati nel Comune di Scordia (CT).

Art. 2

Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata dal 01/04/2023 al 30/06/2025.

Il presente contratto potrà essere oggetto di rinnovo.

Il presente contratto potrà essere oggetto di proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente.

L'avvio del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione del contratto, mediante verbale di avvio di esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e comma 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Art. 3

Corrispettivo per il servizio

Il servizio di cui all'art. 1 del presente CSA viene affidato per l'importo di € 2.172.065,63 comprensivo di IVA in quanto affidato, ai sensi dell'art. 95, comma 7, del decreto legislativo 50/2016, con la forma del prezzo fisso.

Art. 4

Descrizione puntuale del servizio

La finalità del servizio è la ri-conquista dell'autonomia individuale dei soggetti accolti attraverso un'accoglienza integrata attuata mediante interventi materiali di base (vitto e alloggio), insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale.

L'accoglienza integrata è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:

- insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- formazione e qualificazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- orientamento e accompagnamento legale;
- accoglienza materiale;
- mediazione linguistico-culturale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- tutela psico-socio-sanitaria;
- aggiornamento e gestione banca dati.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire ogni servizio ivi previsto, unitamente a quanto offerto in sede di gara tramite l'offerta tecnica e a quanto richiesto dal presente capitolato.

Art. 5

Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alla gestione dei servizi di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

Prima dell'avvio del servizio l'aggiudicatario deve indicare un recapito organizzativo presso il quale sia attivo un collegamento telefonico ed e-mail in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi. Presso tale recapito presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

L'aggiudicatario individua un responsabile amministrativo per i servizi affidati, che risponda dei rapporti contrattuali con la stazione appaltante o committenti e che rappresenti la figura costante di riferimento per tutto quanto attiene alla gestione dei servizi in appalto. Detto responsabile amministrativo, deve:

- gestire e organizzare dal punto di vista amministrativo ed organizzativo l'attività oggetto dei servizi;
- tenere rapporti con il responsabile del procedimento e con i responsabili comunali;
- seguire tutte le attività di rendicontazione.

L'aggiudicatario si impegna a garantire:

- la corretta tenuta e l'invio mensile del registro presenze all'Ufficio SAI del Comune di Scordia per il controllo;
- la presentazione della scheda di monitoraggio semestrale e della relazione semestrale, come previsto dal manuale operativo della gestione dei servizi SAI.

Attenendosi a quanto stabilito dal Manuale Unico di Rendicontazione, dovrà:

- curare la rimodulazione del piano finanziario entro il 30 novembre di ogni anno nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal «Manuale unico per la rendicontazione SAI»;
- fornire alla stazione appaltante o committenti tutta la documentazione da rendicontare, prevista dal progetto e richiesta dal Servizio Centrale dello SAI. Tale documentazione dovrà essere consegnata nei tempi adeguati che consentano la verifica della stessa e l'inoltro nei termini prefissati.

E' tenuto a garantire l'aggiornamento e la gestione della banca dati e dovrà garantire in ogni momento l'accesso agli incaricati della stazione appaltante o committenti per esercitare il controllo dell'efficienza e della regolarità dei servizi.

Art. 6

Garanzie ed assicurazioni

1. Garanzia fidejussoria definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/2016

A titolo di cauzione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la ditta appaltatrice costituirà nelle forme di legge il prescritto deposito cauzionale per l'importo calcolato ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

La cauzione, costituita in forma di fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della prescritta escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di escussione, anche parziale, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro 5 gg. dalla richiesta della Amministrazione Comunale.

Alla garanzia si applicano se dovute le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio.

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla

conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte della stazione appaltante, la ditta aggiudicataria deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

La mancata costituzione di detta garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento.

2. Assicurazioni

L'affidatario si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Comune di Scordia ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale. Le eventuali spese sostenute a tale titolo dal Comune saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dallo stesso appaltatore.

L'affidatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività afferenti il servizio ed è responsabile, inoltre, dei danni agli impianti, agli arredi, altre attrezzature ed alle strutture nonché per i rischi del servizio, compreso furto, incendio, scoppio.

L'affidatario dovrà pertanto procedere alla stipula, con una primaria compagnia assicurativa, prima dell'inizio del servizio, pena la decadenza dall'appalto e l'incameramento della cauzione, di apposita polizza assicurativa a beneficio dell'A.C. e dei terzi e per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della ditta per lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto.

Detta polizza, nella quale dovrà risultare che l'A.C. è considerata "terza a tutti gli effetti" dovrà prevedere, tra l'altro, espressamente la copertura dei rischi per eventuali danni, anche a cose di proprietà comunale o a terzi, cagionati nel corso dello svolgimento del servizio.

La Ditta sarà tenuta a stipulare, prima dell'inizio del servizio, una polizza assicurativa cumulativa globale contro gli infortuni sia per gli utenti dei servizi che per il personale operante, o un'apposita appendice di estensione di polizza già in essere riferita ai rischi infortuni correlati allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato. Le condizioni della suddetta polizza dovranno essere:

- R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi);
 - € 5.000.000 per sinistro
 - € 5.000.000 per persone
 - € 5.000.000 per danni a cose o animali
- R.C.O (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro);
 - € 2.500.000 per sinistro con limite di € 1.000.000 per prestatore di lavoro infortunato.

Alle cifre assicurate non dovrà essere applicata alcuna franchigia.

L'A.C. è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

L'esistenza di tali polizze non libera l'affidatario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Le polizze suddette debitamente quietanzate dovranno essere presentate entro il terzo giorno antecedente l'inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'A.C. alle relative scadenze. La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Resta ferma l'intera ed esclusiva responsabilità della Ditta anche per eventuali danni eccedenti i massimali di cui sopra causati al Comune e/o a terzi, come sopra definiti, sia per i danni a persone che per danni a cose.

Art. 7

Obblighi dell'impresa inerenti il personale addetto al servizio

1. Inserimento eventuali clausole sociali ex art. 50 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano la ditta aggiudicataria del servizio anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il

periodo di validità del contratto.

La ditta aggiudicataria si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Dovrà far osservare al proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali.

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a rispettare e salvaguardare quanto stabilito dal vigente C.C.N.L. di categoria, con particolare riferimento alle previsioni di "Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento dei servizi".

2. Requisiti del personale

L'aggiudicatario adibisce ai diversi lavori che l'appalto contempla, persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci ed idonee fisicamente, perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, nonché buona condotta, ed assenza di incompatibilità penali.

Ogni struttura dovrà avere al suo interno un'equipe che provvede: all'accoglienza materiale, alla presa in carico di carattere sanitario e alla tutela psico-socio-sanitaria, ai servizi di orientamento e accompagnamento legale all'inserimento abitativo, lavorativo, all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, alla formazione e alla qualificazione professionale, ai tirocini formativi e al disbrigo delle pratiche amministrative – burocratiche; ciò attraverso le seguenti figure:

- educatori in numero adeguato al servizio;
- assistente sociale minimo n. 1;
- interpreti e mediatori culturali per numero adeguato al servizio;
- n. 1 coordinatore dell'equipe;
- n. 1 psicologo;
- n. 1 addetto amministrativo;
- operatori sociali per numero adeguato al servizio;
- operatore legale.

3. Formazione del personale

Il Servizio dovrà essere garantito mediante l'impiego di personale specializzato e con esperienza pluriennale in grado di garantire un'effettiva ed adeguata presa in carico delle persone in accoglienza.

Il personale dovrà essere in possesso dei titoli di studio e/o professionali per ogni profilo impiegato.

Art. 8

Dotazione strumentale minima dell'impresa

La Ditta Aggiudicataria deve essere in possesso di strutture idonee per il servizio da appaltare.

Essa sarà tenuta all'uso e conduzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature con la massima cura e diligenza, assumendo piena responsabilità civile e patrimoniale a tale titolo, sarà pienamente responsabile dei danni causati alle strutture per negligenza, uso improprio, atti vandalici o sabotaggi del proprio personale dipendente.

L'aggiudicatario dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

In particolare, in materia antinfortunistica, l'aggiudicatario dovrà affiggere in tutti i locali, compresi quelli adibiti alla preparazione e alla cottura degli alimenti, adeguati cartelli riportanti le principali norme di prevenzione degli infortuni.

Inoltre, in ogni momento dovrà, a semplice richiesta della stazione appaltante o committenti, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

Oltre a quanto stabilito nel presente capitolato e nel bando e disciplinare di gara, l'aggiudicatario dovrà assicurare lo svolgimento delle attività attenendosi alle condizioni materiali e gestionali di accoglienza previste dal Manuale Operativo SAI, dovrà garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni delle competenti autorità.

L'aggiudicatario assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti all'organizzazione dei servizi e la formazione del personale.

L'aggiudicatario entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione, deve predisporre un piano di emergenza per ogni struttura da attuare nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

A tal fine dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Il piano predisposto dovrà essere esposto negli spazi utilizzati e dovrà essere consegnato in copia all'ufficio prevenzione e protezione della stazione appaltante o committenti unitamente alla relativa valutazione dei rischi.

Art. 9

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 10

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 12

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità del servizio, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dagli artt. 95 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 13

Verifica di conformità

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta, in relazione alla natura del servizio, con controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità è effettuata dal DEC direttore dell'esecuzione del contratto insieme agli assistenti sociali dell'ente. A tale scopo la stazione appaltante potrà avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti.

L'aggiudicatario si impegna a fornire tutta la documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali. Ai fini della verifica della predetta documentazione, il D.M. 18/11/2019, stabilisce che l'Ente Locale deve avvalersi della figura di un

Revisore indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili dei documenti giustificativi originali, prodotti e relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR». L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

La stazione appaltante o committenti, tramite i suoi incaricati, ha accesso alle strutture in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se si riscontrano difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 14

Penalità e risoluzione

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l'Amministrazione committente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore siano insufficienti o qualora le inadempienze, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto.

La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutti i seguenti casi:

- venir meno del possesso dei requisiti generali da parte della l'impresa contraente;
- venir meno del possesso dei requisiti di capacità tecnica da parte della l'impresa contraente;
- violazione obblighi tracciabilità da parte della l'impresa contraente.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

La stazione appaltante in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:

- far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento e impedire l'interruzione del servizio;
- coprire le spese di indizione di una nuova gara di appalto per il riaffidamento del servizio;
- soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate e non versate dall'operatore economico.

Art. 15

La sospensione dell'esecuzione del contratto

Il D.E.C. direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:

- a) cause di forza maggiore;
- b) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della

prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Art. 16

Facoltà di Recesso da parte dell'amministrazione

Per quanto attiene la facoltà di recesso da parte della civica amministrazione si fa espresso riferimento a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Art. 17

Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'aggiudicatario non intende accettare l'affidamento dell'appalto non potrà avanzare alcun recupero della cauzione versata.

La stazione appaltante in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale a propria tutela.

Art. 18

Pagamento delle fatture

La stazione appaltante provvederà al trasferimento dei fondi Ministeriali all'aggiudicatario, quale compenso degli oneri che quest'ultimo andrà ad assumere con il presente appalto.

L'aggiudicatario con il corrispettivo definito nel bando di gara, s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Comune di Scordia – Area 1 - Servizi Socio Assistenziali codice univoco 4FP5V4.

I pagamenti saranno effettuati, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del D.U.R.C, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, in conformità a quanto disposto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Il pagamento in favore dell'operatore economico potrà avvenire solamente all'esito positivo delle verifiche previste per legge in ordine alla regolarità della posizione fiscale e contributiva dell'impresa.

Art. 19

Tracciabilità dei flussi finanziari

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13 agosto 2010 n. 136, la Ditta appaltatrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti dovranno essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13 agosto 2010, n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13 agosto 2010, n. 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione e ferma restando la facoltà del Comune di Scordia di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 20

Obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di servizi in favore del Comune

di Scordia.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente della suindicata normativa.

Art. 21

Divieto di cessione del contratto - Subappalto

E' vietato all'impresa aggiudicataria, sotto pena di recessione "de iure" del contratto e dell'incameramento della cauzione, la cessione ed il subappalto in tutto o in parte del servizio.

Art. 22

Protocollo di legalità

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità "*Carlo Alberto dalla Chiesa*" sottoscritto dalla Regione Sicilia in data 12/07/2005 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e ss.mm.ii..

Art. 23

Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato speciale, è fatto rinvio al Codice Civile, al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al Decreto Ministeriale 18/11/2019, al Manuale Operativo SAI, al Manuale Unico per la rendicontazione SAI, nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto dell'appalto.

Art. 24

Privacy

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito per brevità "GDPR"), le Parti sono e rimangono, ognuna singolarmente, Titolari dei propri trattamenti di dati personali che potrebbero occorrere in esecuzione di questo Contratto. Laddove applicabile, tali trattamenti saranno eseguiti anche in conformità alla normativa nazionale italiana sulla Protezione dei Dati quale definita dal D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.. Ciò premesso, le Parti si danno atto e concordano che qualunque trattamento di dati personali anche di dipendenti, collaboratori, clienti, potenziali clienti, fornitori e simili dell'altra Parte sarà eseguito in piena conformità al GDPR e pertanto:

- sarà funzionale alla esecuzione di questo Contratto;
- avrà quali uniche finalità quelle legittime di legge, fiscali, contabili, operative, normative e di onorare gli obblighi contrattuali;
- sarà eseguito con strumenti manuali o elettronici da soggetti incaricati dal Titolare;
- sarà eseguito garantendo misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate come previste dalla normativa.

Art. 25

Luogo di esecuzione e Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del D.Lgs. 50/2016 ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Caltagirone.

Art. 26

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 27

Effetti obbligatori del contratto

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

Scordia, li _____

Letto, confermato e sottoscritto

Il legale rappresentante
